

*Corte conti: per gli accordi decentrati danno erariale a carico delle p.a.*

# I sindacati non pagano

## *Non rispondono per i contratti illegittimi*

**DI LUIGI OLIVERI**

**L**e pubbliche amministrazioni non sono tenute a concordare con i sindacati qualsiasi contenuto dei contratti decentrati pur di mantenere la pax sindacale, se le proposte di parte sindacale si rivelino in contrasto con i vincoli imposti dalla legge. I sindacati, dal canto loro, non possono essere responsabili del danno erariale. La Corte dei conti, prima sezione centrale di appello con sentenza 17.5.2017, n. 175 ha chiarito che è dovere dei componenti delle delegazioni trattanti «dirigere la contrattazione decentrata nei binari corretti delle normative, non potendo certamente sottostare a proposte avulse dal contesto normativo in materia o cedere a pressioni rivendicative di categoria». La sottoscrizione, quindi, di contratti decentrati aventi contenuti illegittimi, comporta la responsabilità erariale dei componenti della parte pubblica, mentre nessuna responsabilità di tale genere può essere addebitata ai sindacati.

Il caso di specie trattato dalla sentenza ha riguardato una vicenda molto diffusa nelle amministrazioni, cioè l'utilizzo, un una Usl, improprio dei fondi, anche di bilancio oltre che della contrattazione decentrata, per ampliare a dismisura le progressioni orizzontali (cioè gli aumenti

stipendiali dei dipendenti) e la loro distribuzione a pioggia, senza effettive selezioni meritocratiche.

Uno dei componenti della delegazione trattante di parte pubblica ha appellato l'iniziale sentenza di condanna pronunciata in primo grado, sostenendo, tra l'altro, che nella sottoscrizione del contratto decentrato causativo del danno si sarebbe dovuto tenere conto del concorso dei rappresentanti sindacali, posto che il contratto è l'incontro di volontà di due parti. Ovviamente, la possibilità di includere tra i responsabili del danno erariale anche i delegati sindacali avrebbe il beneficio di ripartire tra più «teste» il peso della condanna, rendendola meno pesante per ciascuno. La Sezione, tuttavia, esclude in maniera tranciante l'ipotesi difensiva, con un'affermazione molto chiara e da tenere in debita considerazione da parte dei componenti delle delegazioni trattanti di parte pubblica: «i rappresentanti sindacali, infatti, non sono in rapporto di servizio con l'amministrazione quando esercitano la funzione sindacale»; il che esclude una loro responsabilità erariale. Pertanto, per quanto possa apparire asimmetrico l'ordine delle responsabilità, grava solo sui componenti della parte pubblica il rischio di incorrere nella responsabilità dovuta alla sottoscrizione

**di clausole illegittime.**

La sentenza evidenzia che se i sindacati hanno il diritto di proporre anche richieste non in linea con i vincoli normativi, le parti pubbliche hanno il dovere di respingerle. Del resto, ai sensi della normativa vigente, le clausole dei contratti collettivi decentrati in contrasto con i vincoli finanziari e normativi sono nulle e non possono essere attuate.

Infatti, la pronuncia della sezione conferma anche la condanna di un altro componente della delegazione trattante, nella specie il dirigente del personale, poiché ha svolto l'istruttoria alla base della delibera con cui il direttore generale ha approvato l'ipotesi di contratto decentrato causa di danno erariale, senza nulla eccepire e perché vi ha dato attuazione.

La magistratura contabile ricorda, in proposito, che il dirigente del personale aveva l'obbligo di segnalare le criticità connesse alla stipulazione del contratto: il silenzio serbato nell'istruttoria e l'attuazione delle clausole è stato considerato dai giudici come equivalente ad un avallo delle illegittimità e, quindi, fonte di una specifica responsabilità erariale.